



COMUNE di FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
DCC / 10 / 2021

Data
30 Marzo 2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **17,30** e seguenti, nella sala delle adunanze, alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale :

			Presente	Assente				Presente	Assente
1	Ottaviani	Nicola	P		18	Gagliardi	Carlo		A
2	Piacentini	Adriano	P		19	Bruni	Sara		A
3	Fabrizi	Gianpiero		A	20	Ferrara	Marco	P	
4	Rotondi	Mariarosaria	P		21	Fagiolo	Domenico	P	
5	Mansueto	Giovambattista		A	22	Cristofari	Fabrizio		A
6	Campioni	Andrea		A	23	Pizzutelli	Angelo	P	
7	Campoli	Achille		A	24	Venturi	Norberto		A
8	Magliocchetti	Danilo	P		25	Sardellitti	Alessandra	P	
9	Masecchia	Riccardo		A	26	Savo	Vincenzo	P	
10	Mangiapelo	Thaira	P		27	Scasseddu	Fabiana		A
11	Patrizi	Debora	P		28	Vitali	Vittorio	P	
12	Caparrelli	Claudio		A	29	Calicchia	Massimo	P	
13	Guglielmi	Igino		A	30	Riggi	Daniele	P	
14	Renzi	Corrado	P		31	Bellincampi	Christian	P	
15	Verrelli	Sergio	P		32	Mastronardi	Marco	P	
16	Crescenzi	Sergio		A	33	Pizzutelli	Stefano	P	
17	Trina	Francesco		A					

Assegnati N. 33 In carica N. 33 Presenti N. 19 Assenti N. 14

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Adriano Piacentini nella sua qualità di Presidente.

La seduta è pubblica.

Preso atto che risultano presenti alla seduta in videoconferenza i 19 consiglieri indicati in appello il Presidente, Dr. Adriano Piacentini, introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'ordine del giorno concernente: "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019" e comunica che sono stati presentati n. 3 emendamenti alla proposta di deliberazione: il primo dai consiglieri Claudio Caparrelli, Igino Guglielmi e Francesca Trina, il secondo ed il terzo dal Gruppo Frosinone Indipendete.

Per l'illustrazione dell'atto concede la parola all'Assessore alle Finanze e al Bilancio, Dott. Riccardo Mastrangeli, che illustra i punti della deliberazione. Al termine della relazione illustrativa dell'Assessore il Presidente concede la parola al Cons. Claudio Caparrelli il quale propone il seguente emendamento:

"All'art. 18, il comma 3 è sostituito con il seguente:

La collocazione di striscioni aventi carattere commerciale è consentita esclusivamente presso la sede dell'attività stessa, in aderenza al fabbricato, o comunque in posizione parallela all'asse stradale, per un periodo massimo di 90 giorni, che possono essere continuativi o intervallati, con durata minima di 30 giorni e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto. La collocazione di striscioni commerciali è consentita in via permanente, quando:

a. la loro installazione viene eseguita in piazzali privati e solo se si riferiscono a prodotti oggetto di vendita dell'esercizio: in questo caso è necessaria l'autorizzazione comunale, indipendentemente dal formato dello striscione;

b. la loro installazione viene eseguita presso i cantieri edili sui manufatti e/o sulle opere provvisori, per un periodo massimo coincidente con la durata del cantiere stesso".

All'art. 25, il comma 18 è sostituito con il seguente:

"Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso di cui al comma precedente, tenuto conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, può essere vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre i cinque metri lineari e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso."

Al termine della relazione illustrativa del Cons. Caparrelli, il Presidente concede la parola al Cons. Marco Mastronardi che propone i seguenti emendamenti:

Emendamento n. 2: Sostituire il comma 11 dell'art. 18 con il seguente:

"Nel territorio comunale la pubblicità visiva, in forma itinerante, effettuata con veicoli di cui all'art. 203, comma II lett. Q del DPR n. 495/921, compresi i mezzi speciali cosiddetti "vele" o "posterbus", per conto proprio o altrui, è consentita esclusivamente mediante pagamento della relativa imposta. È considerata pubblicità visiva in forma itinerante, pertanto assoggettata a quanto disposto dal presente regolamento, anche quando gli stessi mezzi stazionino in sosta o fermata su aree pubbliche o private visibili da aree pubbliche, senza aver rimosso ovvero coperto, in modo tale che venga reso privo di efficacia, il messaggio pubblicitario. Qualora siano in sosta su area pubblica o aperta al pubblico e non abbiano ottemperato all'obbligo di rimuovere o coprire la pubblicità, saranno rimossi con relativi oneri a carico del proprietario/possessore del mezzo. Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è altresì vietata la pubblicità realizzata mediante la sosta e la fermata, su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche, di veicoli di qualsiasi genere o rimorchi appositamente allestiti.

I suddetti mezzi saranno paragonati agli impianti pubblicitari fissi con le relative richieste di autorizzazione e/o concessione. La Pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro o non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine la Pubblica Amministrazione provvedere ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo".

Emendamento n. 3: Sostituire all'art. 43 il comma 1 con la seguente dicitura:

Alla Polizia Locale, in virtù della specifica competenza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale ed al personale abilitato dall'Ente con provvedimento adottato ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 comma 179, spetta l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Tutti e tre gli emendamenti, fatti propri dall'Assessore, entrano a far parte del corpo della deliberazione.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione emendata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 32 del 29/04/2016;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 38 del 27/06/2019;
- Delibera di Giunta n 144 del 22/05/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP;
- Delibera di Giunta n 143 del 20/04/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106 comma 3 bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge 77/2020, che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali, resi ai sensi dell'articolo 49 del Tuel, approvato con il D.Lgs. n. 267 del 2000;

RILEVATO che la G.C. ha preso atto della proposta di deliberazione nella seduta del 13/01/2021 autorizzando l'ulteriore corso;

PRESO ATTO che la prima Commissione Consiliare Bilancio e Finanze ha espresso parere favorevole nella seduta del 21/01/2021;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 18/01/2021;

DATO ATTO che al momento della votazione risultano presenti 20 consiglieri (assenti: Fabrizi, Mansueto, Campioni, Campoli, Masecchia, Guglielmi, Crescenzi, Trina, gagliardi, Bruni, Cristofari, Venturi, Scasseddu)

Con voti favorevoli 20, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto di n. 43 articoli comprensivo degli allegati 1 e 2 , per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
Dott. Adriano Piacentini

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 T.U 18.08.2000, n. 267.

Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
Antonio Antonucci

li, 09.04.2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè

Li,

Al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali per l'esecuzione del presente atto.

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè